

REP.N. 46004

RACC.N. 4783



TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO IN

SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi venti dicembre millenovecentosettantasette

(20.12.1977)

In MONDOVI'-BREO, Via Beccaria numero 13

AVANTI ME DOTTOR MARIO PITTALUGA NOTAIO IN CARRU',

COLLEGIO DEI DISTRETTI RIUNITI DI CUNEO, ALBA, MONDOVI'

E SALUZZO. Senza assistenza di testimoni per rinuncia

fattane concordemente e con il mio consenso dai com-

parenti, dell'identità personale dei quali io Notaio

sono personalmente certo. Sono presenti i signori,

tutti cittadini italiani:

1°) AZZOAGLIO PAOLO nato a Ceva il 18 Luglio 1929

residente e fiscalmente domiciliato ivi, Via A. Doria

numero 17 banchiere

2°) AZZOAGLIO FRANCESCO nato a Ceva il giorno 11 A-

gosto 1931, residente e fiscalmente domiciliato ivi

Via A. DORIA n. 17 banchiere

Si p r e m e t t e

a) che i comparenti sono gli unici soci della società

in nome collettivo corrente, con sede in Ceva, Via

Andrea Doria numero 17, sotto la ragione sociale

"BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO società in nome collet-

tivo" iscritta presso il Tribunale di Mondovì con il numero 520 del registro delle società, costituita con atto del 20.6.1959 n. 13418 di rep. rogito del Notaio GIUSEPPE RE di Imperia, duratura fino al 31 Dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 3 dei patti sociali vigenti;

b) che i soci partecipano in parti uguali alla attuale s.n.c. con i conseguenti proporzionali diritti sul netto patrimoniale della società quale risulta dalla perizia di cui infra

c) che la società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e di quelle degli Organi di Vigilanza sul Credito ed il Risparmio

d) che è volontà dei componenti trasformare la società dalla forma giuridica attuale, in società per azioni prorogando nel contempo la durata della società al 31 Dicembre 2050, con il capitale sociale nominale di lire 840.000.000 - ottocentoquarantamila - suddiviso in numero 84.000 - ottantaquattromila - azioni ordinarie da nominali lire 10.000 -diecimila - ciascuna, che saranno attribuite ai soci in proporzione alle quote da loro possedute, come sopra;

e) che la sede di Cuneo della Banca d'Italia, Ufficio di Vigilanza sulle Aziende di Credito, ha dato il preventivo parere favorevole alla trasformazione, appro-

vando il testo dello statuto che reggerà la società nella forma di società per azioni e che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A, onde ne formi parte integrante e sostanziale

f) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2498 C.C., su ricorso dai componenti, il Presidente del Tribunale di Mondovì, con suo decreto in data 21.10.1977 che in copia autentica qui si allega sub.B, designò quale esperto per la stima dei beni costituenti il patrimonio sociale il dottor. Francesco Ocelli, il quale ha steso la relazione di stima del patrimonio sociale (sulla base della situazione contabile al 31 Ottobre 1977) che, asseverata con giuramento avanti il Cancelliere della Pretura di Ceva il 29 Novembre 1977, in originale qui si allega sotto la lettera C.

TUTTO CIO' PMESSO

I componenti convengono e stipulano quanto segue:
1° di trasformare la società in nome collettivo corrente in Ceva, sotto la ragione sociale di "Banco di Credito P. AZZOAGLIO società in nome collettivo", in società per azioni sotto la denominazione "BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO Società per Azioni" con sede in Ceva, Via A. DORIA numero 17, duratura al 31 Dicembre 2050, e con il capitale di lire 840.000.000. (ot-

tocentoquarantamiloni) interamente versato e sottoscritto, diviso in numero 84.000 (ottantaquattromila) azioni da nominali lire 10.000 (diecimila) caduna, spettanti ai soci in proporzione alle quote dagli stessi possedute, nella società in nome collettivo e precisamente: numero 42.000 (quarantaduemila) azioni al signor Paolo Azzoaglio, pari a nominali lire quattrocentoventimilioni (lire 420.000.000.=);

numero 42.000 (quarantaduemila) azioni al signor Francesco Azzoaglio, pari a nominali lire quattrocentoventimilioni (lire 420.000.000.=);

capitale che risulta interamente versato giusta la perizia giurata allegata, come sopra, sub. C al presente atto

2° di approvare il testo dello statuto sociale composto di numero ventinove articoli ed allegato come sopra sub. A al presente atto

3° di autorizzare a richiedere la rettifica sotto la nuova denominazione sociale di qualsiasi partita, conto, deposito, licenza, autorizzazione, concessione e di ogni altro rapporto ovunque esistente presso qualsiasi ufficio pubblico o privato: in particolare viene autorizzata, con esonero dei competenti conservatori dei pubblici registri, la rettifica dell'intestazione delle partite catastali ed ipotecarie rela-

tive agli immobili di proprietà sociale descritti
nella perizia come sopra allegata sub. e C nonchè de-
scritti X nelle numero quattro copie autentiche di
"note di trascrizione", rilasciate dalla conservatoria
dei registri immobiliari di Mondovì: note che pari-
menti si allegano a questo atto sotto le rispettive
lettere = D E F G =

4° di fissare in tre il numero dei componenti il pri-
mo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica
fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre

1980, nominando consiglieri i signori

AZZOAGLIO PAOLO nato a Ceva il 18 Luglio 1929 qui
comparso

AZZOAGLIO FRANCESCO nato a Ceva il giorno 11 Agosto
1931, qui comparso

BAUDINO CRISTINA vedova Azzoaglio, nata a Ceva il
29 Luglio 1896, residente ivi, Via ANDREA DORIA numero
17, proprietaria. (qui non comparsa, cui verrà data
comunicazione della presente nomina) I componenti de-
signano quale Presidente del Consiglio di Amministra-
zione come sopra eletto, lo stesso signor Azzoaglio
Paolo, che accetta

5°) di fissare in lire duemilioneitrecentomila.

(lire 2.300.000.=)

il compenso annuo al Collegio Sindacale, delle quali



lire unmilione (lire 1.000.000.=) al Presidente e
lire seicentocinquantamila (lire 650.000.=) a ciascun
SDaco dico SINDACO effettivo, chiamando a comporre
il collegio stesso i signori

RAMONE dottor rag. EMANUELE nato ad Imperia il 30
Gennaio 1932 residente ivi, Via Fiume numero 1 - Re-
visore Ufficiale dei Conti

- PRESIDENTE -

DANNA dottor rag. ANTONIO nato a Mondovì il 4 Marzo
1931, residente a anzi in Mondovì, Corso Statuto
numero 21, Revisore Ufficiale dei Conti - SINDACO
EFFETTIVO -

ROBALDO dottor ~~A~~ MARIO nato a Ceva il 10 Aprile 1925
residente ivi, Via A. DOA dico DORIA numero 23

- SINDACO EFFETTIVO-

GIRIBALDI rag. ATHOS nato ad Imperia il 13 Gennaio
1922, residente ivi, Viale Rimembranza n. 13/A Revi-
sore Ufficiale dei Conti

- SINDACO SUPPLENTE -

LUCIANO (cognome) RICCARDO (nome) nato a Ceva il 24
Gennaio 1932 ivi residente Corso IV Novembre n. 21

- SINDACO SUPPLENTE -

Ai medesimo sindaci, verrà data comunicazione della
presente nomina a cura degli amministratori :

A Presidente del Collegio Sindacale viene nominato

il signor

RAMONE dottor rag. EMANUELE suddetto

avente i requisiti di legge

6° I comparenti Azzoaglio Paolo e Azzoaglio Francesco si impegnano affinché ciascuno di essi in via disgiuntiva dall'altro, abbia a provvedere a tutte le formalità occorrenti per portare a conoscenza dei terzi ed in particolare delle competenti autorità e dei creditori sociali il contenuto del presente atto; e ciò sia nelle forme e nei modi di legge nonchè con quelle ulteriori forme di pubblicità che riterrà del caso, e quindi anche presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari ed ogni qualsiasi altro Pubblico Registro, con esonero da ogni loro responsabilità per i competenti conservatori ed altri Pubblici Ufficiali e funzionari In particolare i signori Azzoaglio Paolo ed Azzoaglio Francesco, sempre in via disgiuntiva * fra loro, sono impegnati a compiere tutte le pratiche perchè la società abbia ad acquisire la personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2498 del codice civile e per accettare ed introdurre nel presente atto e nello allegato statuto della società per Azioni, le modificazioni soppressioni ed aggiunte ~~va~~ che venissero richieste dall'Organo di vigilanza, al quale il presente atto è sottoposto per l'approvazione ai

sensi dell'articolo 28 della legge Bancaria, ovvero dall'Autorità giudiziaria in sede di omologazione*
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per facciate sei e gran parte della settima, e da me letto ai signori componenti, omessa lettura di tutti gli allegati per loro concorde dispensa, i quali componenti lo approvano e confermano.

In originale firmato:

AZZOAGLIO PAOLO

AZZOAGLIO FRANCESCO

MARIO PITTALUGA Notaio



att. HOUH
Ol. Ref.: 161

S T A T U T O

TITOLO I

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita una Società per azioni denominata "Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A., risultante dalla trasformazione del Banco di Credito P. Azzoaglio S.n.C. costituito per atto notaio Giuseppe Re di Imperia del 20.6.1959, repertorio n.13-18.



Art. 2

La Società ha sede legale in Ceva, via Andrea Doria nr. 17.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire filiali e rappresentanze previa le autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Per il raggiungimento di tali scopi, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, compiere tutte le operazioni bancarie e segnatamente a titolo esemplificativo, le seguenti:

A) - Operazioni passive:

1°) Ricevere depositi in c/c ed a risparmio, liberi o vincolati, emettere buoni fruttiferi a norma delle disposizioni in vigore.

2°) Emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari e simili.

3°) Riscontare il proprio portafoglio.

4°) Rilasciare accettazioni cambiarie dirette o conto di terzi.

5°) Fare riporti ed anticipazioni su titoli di proprietà.

B) - Operazioni attive:

1°) Scontare cambiali, effetti di commercio e titoli di credito in genere, Buoni del Tesoro e cedole di titoli, note di pegno emesse da magazzenerali e da depositi franchi, titoli e documenti rappresentativi di merci o di pagamenti.

2°) Effettuare anticipazioni su fedi di deposito su merci ed in genere su documenti e titoli di credito di cui al precedente numero 1).

3°) Concedere anticipazioni e riporti su titoli di cui alla successiva lettera c) punto 1.

4°) Consentire aperture di credito, semplici o documentate.

5°) Concedere sovvenzioni e aperture di credito in c/c contro garanzie personali e reali.

Francis Angler
F. Angler

M. Angler



6°) Concedere prestiti ad Enti Pubblici e Corpi Morali in quanto ammessi dalle disposizioni in vigore.

7°) Accordare mutui e finanziamenti, assistiti possibilmente da ipoteca o da altra garanzia reale, con durata di regola non superiore ai cinque anni.

8°) Effettuare operazioni in cambi e comunque inerenti all'interscambio con l'Estero nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e nel rispetto delle disposizioni valutarie.

9°) Prestare cauzioni, avalli e fidejussioni.

C) Può inoltre:

1°) Acquistare e vendere titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni di prestiti regionali, provinciali e comunali, cartelle fondiari e obbligazioni ad esse parificate od assimilate ed in genere obbligazioni di società di primaria importanza per conto proprio e della clientela.

2°) Acquistare e vendere azioni di società quotate e non quotate nelle Borse Italiane ed estere, per conto della clientela, ed in proprio nei limiti delle normali occorrenze per il lavoro con la clientela.

3°) Concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza; stabilire accordi di cooperazione con altre Aziende ed Istituti di Credito; effettuare il servizio di emissione di assegni circolari per conto di terzi.

4°) Ricevere e cedere all'incasso effetti semplici documentari, ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti ed eseguire altre analoghe operazioni di intermediazione bancaria.

5°) Assumere servizi di ricevitoria, tesoreria, esattoria e cassa; svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente o comunque connesso alla funzione bancaria.

6°) Ricevere sottoscrizioni di azioni ed obbligazioni, curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti.

7°) Accettare documenti, plichi chiusi e sigillati, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione; esercitare il servizio delle cassette di sicurezza.

8°) Curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni ed obbligazioni e partecipare a sindacati di garanzia o di collocamento, nei limiti e con l'osservanza delle norme vigenti.

Handwritten signature: T. & A. ...

Handwritten signature: ...



9°) Acquistare immobili per le proprie esigenze funzionali o per investimento dei fondi di previdenza e di liquidazione del personale; rendersi cessionaria di immobili a tutela di proprie ragioni creditorie con obbligo di rivenderli alla prima occasione favorevole.

10°) Assumere partecipazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

11°) Esercitare, in quanto abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, il credito agrario di esercizio e così pure il credito all'artigianato ed ogni altro credito agevolato.

12°) Compiere ogni atto inerente allo svolgimento ed al buon fine delle operazioni sopra indicate ed in genere compiere tutte le operazioni di banca e di Borsa, attive e passive, anche se non specificate.

L'ammontare complessivo dei crediti per cassa e quello dei crediti di firma che sorgono con scadenza superiore al breve termine non possono eccedere i massimali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4

Il domicilio di ogni Socio si intende eletto nella sede della Società per tutti gli effetti di legge.

Le comunicazioni ai Soci si fanno con foglio raccomandato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

Art. 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere una o più volte prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è di lire 840.000.000 (ottocentoquarantamila) diviso in numero 84.000 (ottantaquattromila) azioni di nominali lire 10.000 (diecimila).

Il capitale sociale potrà essere ulteriormente aumentato.

Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione nei modi di legge agli azionisti ai quali spetterà altresì il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente inoperte, da esercitarsi con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 2441 del Cod. Civ. e con ricorso, in caso di riparto, all'assegnazione a ciascun socio in proporzione al quantitativo di azioni sottoscritte esercitando il diritto di



opzione.

Le modalità per l'emissione delle nuove azioni, il prezzo di emissione delle stesse, le condizioni ed i termini di esercizio del diritto di opzione saranno di volta in volta determinati dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti che delibererà l'aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà limitare ad alcuni decimi, ma non meno di tre, il versamento da farsi alla sottoscrizione delle nuove azioni, riservandosi di richiedere, anche in più soluzioni, il versamento dei residui decimi a tempo da stabilire, ma comunque con preavviso - da darsi nei modi più idonei - di almeno 30 (trenta) giorni rispetto al termine fissato per il versamento.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse del 3% al di sopra del saggio ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo, né trasferite gratuitamente per atto fra vivi o conferite, senza il preventivo consenso del Consiglio di Amministrazione.

In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso è riservato, a parità di condizioni, il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

A tal fine il Socio che intende alienare le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione indicando le condizioni di vendita ed il potenziale acquirente.

Il Presidente nei quindici giorni successivi formerà a mezzo lettera raccomandata tutti i Soci quali, a parità di condizioni, è riservato il diritto di prelazione da esercitarsi mediante raccomandata spedita al Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; dovendosi procedere al riparto si provvederà in proporzione al numero di azioni già intestate nel Libro dei Soci a ciascun azionista che abbia manifestato la volontà di esercitare la prelazione.

Ove alcuno dei Soci ritenesse eccessivo il prezzo indicato nell'offerta di vendita, nel manifestare la volontà di esercitare la prelazione dovrà chiedere la valutazione peritale che sarà effettuata dal Perito nominato dal Presidente dell'Associazione tra le Aziende ordinarie di Credito su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Perito dovrà completare il lavoro entro trenta giorni dalla accettazione della nomina ed il risultato della perizia sarà reso noto dal Presidente della Società a tutti i Soci interessati i quali entro otto giorni dal ricevimento di tale comunicazione potranno mantenere o rinunciare sia l'offerta di vendita che l'esercizio della prelazione.

Il trasferimento delle azioni, contro pagamento del prezzo comunque determinato, dovrà essere effettuato non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui sarà pervenuta all'offerente la comunicazione del Presidente della Società relativa all'esercizio del diritto di opzione con precisazione dei nomi degli acquirenti e delle quantità da trasferire ad ognuno di essi.

Mancando l'esercizio del diritto di prelazione spettante ai Soci l'offerente sarà libero di vendere le azioni alla persona ed alle condizioni da esso indicate.

Art. 8

Le azioni sono indivisibili a mente e per gli effetti dell'art. 2347 del Codice Civile e la Società ammette un solo rappresentante nei propri confronti.

Ogni azione dà diritto ad un voto, da esercitare con le modalità di cui all'art. 12 del presente Sta-



tuto.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 9

Le assemblee dei Soci sono ordinarie o straordinarie come previsto dalla Legge.

Esse sono convocate, anche fuori della sede Sociale, purché in Italia; nei modi e nei termini di legge; in mancanza di tali formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita allorché sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano, nello stesso termine, depositato le azioni presso la Sede Sociale o gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

I biglietti di ammissione saranno valedoli anche per l'eventuale seconda convocazione sempre che i depositi non siano stati nel frattempo ritirati.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea, anche mediante semplice delega rilasciata nel

rispetto dell'art. 2372 del Codice Civile.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o in difetto dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea con pieni poteri di accertare la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea, e di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire il modo delle votazioni.

Salvo i casi nei quali la legge esige che il verbale sia redatto da Notaio, l'Assemblea nomina il proprio segretario che potrà anche non essere azionista e, se del caso, sceglie due scrutatori tra gli intervenuti.

Dello svolgimento delle assemblee e delle deliberazioni assunte si farà constare con apposito verbale redatto e sottoscritto ai sensi dell'art. 2375 Codice Civile.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggio-

ranza assoluta dei voti presenti, salvo quanto disposto al terzo comma del presente articolo.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione con la maggioranza di cui al comma precedente.

Ove non si proceda per acclamazione, per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci basterà la maggioranza relativa; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per calcolare il numero dei voti necessari alla validità delle deliberazioni, si terrà conto dei voti spettanti alle azioni di coloro che per qualsiasi ragione si asterranno dal voto.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più

di sette membri anche non azionisti; tale numero sarà fissato dall'assemblea dei Soci prima di procedere alle nomine.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Le norme di legge e del presente Statuto regolano la loro elezione e sostituzione.

Art. 14


Ogni amministratore entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della nomina, deve prestare cauzione, con le modalità di legge, per un importo nominale massimo di lire 200.000 (duecentomila) in azioni della Società o in Titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 15

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio nomina nel suo seno il proprio presidente; nomina altresì un segretario scelto anche al di fuori dei suoi Membri, peraltro nell'ambito dei dipendenti della Banca.

Il Consiglio può nominare un Amministratore Delegato nel proprio seno ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, determinandone poteri ed attribuzioni.



Nel caso in cui a detto Amministratore Delegato fossero conferiti poteri in materia di erogazione del credito, il medesimo dovrà portare le decisioni assunte in materia a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 16

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta ogni due mesi; deve altresì essere convocato entro dieci giorni qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio o del Collegio Sindacale.

Le adunanze vengono tenute presso la Sede Sociale od in altro luogo che verrà volta a volta indicato nell'avviso di convocazione.

Normalmente l'avviso di convocazione dovrà essere inviato, per lettera raccomandata, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma presentato all'Ufficio Postale almeno tre giorni prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

Art. 17

Il Consiglio delibera validamente a maggioranza assoluta di voti, con la presenza della maggioranza

Prok. Amadbo
Francis Amadbo



Thomas M. M...

dei suoi Membri in carica.

Per la nomina dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei Dirigenti e Funzionari muniti di procura ed il conferimento dei poteri inerenti ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Statuto, nonché per il conferimento di mandati generali, "ad negotia" o "ad lites", è necessario il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Art. 18

I processi verbali del Consiglio sono firmati da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

Gli estratti e le copie di detti processi verbali, come sopra sottoscritti, fanno prova ovunque occorra produrli, anche in giudizio.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società che, per legge e per Statuto, non siano riservati all'Assemblea. X

Spetta tra l'altro al Consiglio di deliberare e compiere tutte le operazioni di cui all'art. 3 del presente Statuto, nonché ogni operazione ipotecaria, attiva e passiva, ogni operazione col Debito Pubblico e ogni altra Amministrazione Pubblica, ogni ope-

razione di acquisto, vendita, permuta, conferimento di beni mobili ed immobili; la stipulazione di transazioni e compromessi arbitrari anche per amichevoli compositori; l'assunzione di impegni finanziari d'ogni specie e misura e la concessione di ogni garanzia reale; la promozione di ogni giudizio in qualunque veste e grado, sia in via giudiziaria che amministrativa; l'eventuale nomina di un Comitato di sconto con funzioni consultive.

Spetta al Consiglio la nomina di Dirigenti (con vario grado, compreso quello di Direttore Generale ove ritenuto necessario) e di Funzionari, con determinazione di qualifiche, poteri ed attribuzioni loro spettanti. Nel caso fossero concessi a detti Dirigenti e Funzionari poteri in materia di erogazione del credito, i medesimi dovranno portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Art. 20

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria dei Soci potrà determinare a favore degli Amministratori un compenso annuo integrativo della partecipazione agli utili stabilita

Francis R. L.

Francis R. L.

dall'art. 24 del presente Statuto.

Il Consiglio delibera sui criteri di ripartizione fra i propri Membri della quota degli utili e dell'eventuale compenso integrativo deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Per l'assegnazione di speciali compensi ad Amministratori investiti di particolari cariche ed incarichi, si procederà a norma dell'art. 2389 secondo comma Codice Civile.

Art. 21

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, disgiuntamente o congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti, ai Membri del Consiglio, nonché ai Dirigenti e Funzionari della Società che saranno designati dal Consiglio stesso in applicazione dell'art. 19.

Poteri di firma potranno essere attribuiti, dal Consiglio, a cassieri e ad altri dipendenti non Funzionari, limitatamente ad atti strettamente inerenti al loro servizio.

TITOLO V

SINDACI

Art. 22

L'Assemblea ordinaria nomina ogni tre anni tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.



Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, tra i Sindaci Effettivi.

I Sindaci Effettivi e Supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina, cessazione, attribuzioni e retribuzioni dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge.

Spetta ai Sindaci Effettivi il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

TITOLO .VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 23

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione redige, con criteri di oculata prudenza ed osservando le necessarie prescrizioni di legge l'inventario delle attività e passività sociali nonché il Bilancio con il conto dei profitti e delle perdite corredati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, documenti che, previo esame del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 24

Gli utili netti, depurati da tutte le spese di

Finis Anon
Finis Anon

Finis Anon

Amministrazione e di Esercizio saranno ripartiti come segue:

- il 20% (venti per cento) alla Riserva Legale;
- il 5% (cinque per cento) a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- il residuo agli Azionisti salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve o di destinazioni speciali, oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporne diversamente.

Art. 25

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio a decorrere dal termine che sarà fissato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Art. 26

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno devoluti alla Società.

Art. 27

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Soci e la Società sarà competente l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione trovasi la Sede Legale della Società.

TITOLO VII

SCIoglimento E Disposizioni Finali

Art. 28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea dei Soci determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più Liquidatori.

Art. 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le norme di legge.

F. A. A.
M. P.
M. P.

La presente copia
è conforme all'originale, munito delle sottoscrizioni richieste
dalla Legge, registrato a Mondovì addì 21. 12. 1991
al n. 3366 Vol. 358 con tassa di L. 10.000
cui L. 2 per trascrizione, e L. per IN.V.IM.

Si filasca a richiesta dell'interessato in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Mondovì li 26 AGO. 1992



M. P.
M. P.